

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE 2008/669/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2008

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau sullo status della missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 novembre 2007 il Consiglio ha ritenuto che un'azione di politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) per la riforma del settore della sicurezza in Guinea-Bissau fosse opportuna, coerente e complementare al Fondo europeo di sviluppo e ad altre attività comunitarie.
- (2) In seguito a una seconda missione di accertamento dei fatti dell'UE dispiegata nell'ottobre del 2007, il 10 dicembre 2007 il Consiglio ha approvato un concetto generale per un'eventuale azione PESD a sostegno della riforma del settore della sicurezza della Guinea-Bissau.
- (3) Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/112/PESC relativa alla missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU) ⁽¹⁾.
- (4) Un accordo sullo status della missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau è stato negoziato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau.
- (5) Occorre approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau sullo status della missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione ⁽²⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione ⁽³⁾.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 16 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL

⁽¹⁾ GU L 40 del 14.2.2008, pag. 11.

⁽²⁾ Cfr. pag. 66 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.